

Piani di investimento con il «fisco» in chiaro

A. Tom.

Un'altra misura già in vigore e in grado di garantire maggiori certezze sul piano fiscale per le **imprese**, italiane ed estere, che vogliono investire nel nostro Paese è rappresentato da una particolare forma di interpello. Questa procedura (introdotta da uno dei decreti attuativi della delega fiscale: il Dlgs 147/2015) consente di rivolgersi preventivamente all'amministrazione finanziaria per ricevere un parere in merito ai profili fiscali del piano di investimento - pari almeno a 30 milioni di euro - che intendono adottare e delle eventuali operazioni straordinarie connesse, come cessioni di aziende, conferimenti, fusioni e scissioni. La positiva risposta a questa forma di interpello «trasversale» e omnicomprensiva» può essere peraltro

peraltro la chiave di accesso al regime di cooperative compliance, a prescindere dalle soglie di fatturato previste in via generale. Sono già stati siglati accordi sia da società italiane che straniere. La stessa circolare della Guardia di Finanza 1/2018 puntualizza la rilevanza dell'istituto e la sua capacità "protettiva" rispetto all'attività di controllo. In termini generali i chiarimenti sull'istituto sono stati resi dalla circolare 25/E/2016, mentre una delle risposte agli interPELLI presentati è contenuta nella risoluzione 4/E/2017. Il caso affrontato concerneva gli aspetti tributari di un piano di investimento per l'ampliamento della capacità produttiva di una società italiana di un gruppo multinazionale, con favorevoli ricadute occupazionali e di gettito erariale. L'Agenzia ha chiarito la non sussistenza di stabili organizzazioni occulte (materiali o personali) nel territorio italiano delle società estere coinvolte (in particolare nel centro logistico e di deposito creato in Italia dal gruppo), per poi soffermarsi sul corretto regime Iva applicabile alle operazioni commerciali che verranno poste in essere una volta implementata la struttura di investimento (acquisto o trasferimento intra Ue di beni nel territorio nazionale con introduzione in un deposito fiscale non Iva; immissione in libera pratica in Italia con introduzione in un deposito fiscale e Iva; acquisto di beni custoditi in un deposito fiscale e Iva per la



successiva rivendita). La risposta alle istanze di interpello su nuovi investimenti deve essere resa, secondo l' articolo 2, comma 2, del Dlgs 147/2015, entro 120 giorni (prorogabili di ulteriori 90 in caso di richiesta di integrazione documentale/informativa) e vincola l' Amministrazione finanziaria, salvo il successivo mutamento delle circostanze di diritto e/o di fatto. Il requisito che in questa prima fase di applicazione dell' istituto non è forse stato chiarito nei dettagli è quello riferito alle «ricadute occupazionali significative» che il piano sottoposto al vaglio dell' Agenzia dovrebbe sempre comportare" (è auspicabile una certa flessibilità, un piano può essere meritevole anche senza nuovi assunti) . Sotto il profilo delle operazioni straordinarie, una novità rilevante per gli investitori è rappresentata dalla modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2018 all' articolo 20 del Testo unico del registro (Dpr 131/1986). Si chiarisce (sicuramente per il futuro, mentre per il passato bisognerà attendere la posizione della giurisprudenza) che le sequenze negoziali concernenti la circolazione indiretta di una azienda (tipo conferimenti con successive cessioni di quote) non possono essere riqualficate in una cessione diretta di azienda con applicazione del registro in misura proporzionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA.